

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori Enrico BORGHI, FREGOLENT, MUSOLINO, PAITA,
SBROLLINI e SCALFAROTTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2024

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul dossieraggio illegale avvenuto ai danni di esponenti politici e cariche dello
Stato

ONOREVOLI SENATORI. – La procura di Milano ha aperto un’indagine con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico, intercettazioni abusive, corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio nei confronti di soggetti appartenenti in passato alle Forze dell’ordine e a noti imprenditori, portando i Carabinieri del nucleo investigativo di Varese – coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia (DDA) di Milano – in data 25 ottobre 2024, a eseguire sei misure cautelari.

Le persone coinvolte avrebbero infatti prelevato dati sensibili e privati di cittadini, im-

prenditori, esponenti politici e alte cariche dello Stato, contenute nelle banche dati strategiche nazionali, come il Sistema di interscambio (SDI), il sistema informatico di Servizi per il contribuente (Serpico) e il sistema valutario legato alle Segnalazioni di operazioni sospette (SOS) della Banca d’Italia, per poi, da quanto si apprende, rivenderle su commissione di clienti.

Tra le persone soggette a dossieraggio o intercettate nelle proprie comunicazioni private, infatti, vi sono anche senatori e alte cariche dello Stato, come il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Presidente

del Senato, Ignazio La Russa, oltre all'ex Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi: l'inchiesta della procura di Milano ha messo in luce come, ormai da anni, fosse in atto nel nostro Paese un'azione di dossieraggio tale da rappresentare con ogni evidenza un pericolo per la nostra democrazia, in grado di condizionare la libertà delle nostre istituzioni e il mondo dell'imprenditoria tramite la circolazione di informazioni di natura privata e sensibili.

Non deve sfuggire, inoltre, come gli episodi di dossieraggio sopra descritti, invero, rappresentino solo il culmine di una serie di casi inquietanti legati a fenomeni di accesso e hackeraggio dei dati personali nei confronti di esponenti dello Stato e cittadini, tra i quali, si ricorda, l'inchiesta della procura di Perugia che ha fatto emergere un clamoroso caso di accesso a informazioni riservate riguardanti centinaia di persone tra politici e personaggi noti, i numerosi hackeraggi ai danni dei *server* del Ministero della giustizia, che hanno consentito di impossessarsi di 46 *password* di magistrati, e i recenti spionaggi dei conti correnti di Intesa Sanpaolo intestati ad alte cariche dello Stato. Appare evidente come tali condotte abbiano assunto carattere sistematico e allarmante, così come sembra evidente che i fatti sopra richiamati denunciino l'inadeguatezza del sistema di tutela e controllo dei dati personali e sensibili dei cittadini e delle figure istituzionali maggiormente esposte.

La gravità derivante dal dossieraggio nei confronti di esponenti politici e della alte

cariche dello Stato rappresenta un forte segnale d'allarme per la tenuta e la sicurezza democratica del nostro Paese: pertanto appare necessario e urgente che il Senato istituisca una Commissione monocamerale d'inchiesta al fine di compiere azioni di monitoraggio, indagini e analisi sul fenomeno del dossieraggio, affinché vengano messe in luce, in modo chiaro ed esaustivo, le mancanze informatiche che hanno consentito di accedere nei sistemi informatici dello Stato.

Meritevole di forte attenzione e riflessione, da parte della Commissione d'inchiesta, deve risultare infatti l'analisi della capacità e dell'affidabilità del nostro sistema di difesa informatico, chiamato a prevenire e segnalare eventuali azioni di infiltrazioni all'interno dei sistemi delle banche dati, analizzando con premura e dovere le funzioni – e soprattutto le mancanze e le lacune – dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, fornendo una relazione, da inviare al Parlamento, nella quale vi siano esplicitate in modo chiaro debolezze e le possibili permeabilità del nostro sistema difensivo informatico – con particolare attenzione al tema della sicurezza dei dati sensibili e personali – affinché il Parlamento, successivamente, possa legiferare con l'obiettivo di colmare le lacune evidenziate e mettere in sicurezza in modo durevole e certificato i dati personali dei cittadini da eventuali incursioni di soggetti malintenzionati.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione e durata della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del regolamento del Senato, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul dossieraggio illegale avvenuto ai danni di esponenti politici e cariche dello Stato, di seguito denominata « Commissione ».

Art. 2.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

a) accertare il livello di prevenzione delle violazioni e la capacità di intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere le attività di prevenzione e di difesa riguardo agli accessi illeciti alle banche dati pubbliche;

b) redigere un elenco dettagliato delle autorità e dei soggetti autorizzati ad accedere alle banche dati, nonché valutare le diverse procedure di accesso e i criteri di accessibilità previsti dalle banche dati medesime;

c) accertare possibili incongruità e carenze della normativa vigente al fine di rafforzare il sistema informatico di difesa dei dati personali;

d) proporre soluzioni, sia di carattere legislativo sia di carattere amministrativo,

per realizzare un'efficace azione di prevenzione e contrasto all'azione di soggetti esterni malintenzionati volta ad acquisire i dati personali dei cittadini inseriti nelle banche dati apposite;

e) verificare e analizzare le attuali funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, evidenziando in modo approfondito quali siano le lacune e le mancanze che hanno permesso a soggetti esterni malintenzionati di accedere nelle banche dati senza che vi sia stato avviso di pericolo;

f) riconsiderare le attuali funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per rispondere alle esigenze di rafforzamento della protezione dei dati sensibili dei cittadini;

g) verificare se gli accessi illeciti alle banche dati pubbliche e le informazioni ivi estratte siano parte di una specifica strategia politica o rispondano alle esigenze di un mercato illecito, anche ai fini di individuare tutti i soggetti coinvolti e i profili di rischio per la Repubblica.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato convoca la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente ottiene la maggioranza dei voti, si procede

al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è proclamato eletto il più anziano di età. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome; risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 4.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione può richiedere, agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità dell'inchiesta.

3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali

atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario, si applica la normativa vigente in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

9. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più gruppi, secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

10. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta al Senato una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanta riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione stessa deliberi di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse messi a disposizione dal Presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel massimo di 5.000 euro per l'anno 2024 e di 45.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Qualora la legislatura termini prima della scadenza naturale, il predetto importo è ridotto proporzionalmente. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

€ 1,00